

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo IV

Variazioni al bilancio

Art. 31

(Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)(17)(18)

- 1.** Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
- 2.** Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
- 3.** Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.

Note:

1 Comma 10 sostituito da art. 13, comma 1, lettera p), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 32, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.

3 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 16, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.

4 Comma 2 interpretato da art. 16, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.

5 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 16, comma 39, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.

6 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 2, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

7 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 3, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

8 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 4, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

9 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 5, L. R. 27/2012 , con

effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

10 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

11 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 7, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

12 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 8, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 2, L. R. 23/2013

13 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2013

14 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 23/2013

15 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 5, L. R. 23/2013

16 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 6, L. R. 23/2013

17 Articolo sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

18 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 10, L. R. 27/2014

Art. 32

(Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)

1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.

(1)

1 bis. Qualora l'assegnazione di fondi abbia ad oggetto programmi e progetti comunitari approvati da parte degli organi statali e comunitari e per i quali la Giunta regionale con propria deliberazione abbia già definito i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie dispone con decreto l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera q), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

2 Comma 1 bis sostituito da art. 13, comma 1, lettera q), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Art. 33

(Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro e istituzione di nuovi capitoli)(1)(6)

1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte:

a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità di bilancio e capitoli relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario;

b) le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio e capitoli relativi a partite di giro di entrata e di spesa disponendo, ove necessario, l'istituzione di nuovi unità di bilancio e capitoli.

b bis) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio.

(2)(3)(5)(7)

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio e capitoli resesi necessarie in conseguenza delle

operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati.

(4)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

5 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera r), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 14/2012

7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 14/2012

Art. 34

(Assestamento di bilancio)(3)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonché

alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.

1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.

(2)

2.

(ABROGATO)

(1)

3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera s), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 23/2013

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 26/2015

Art. 35

(Altre variazioni al bilancio)

1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge nonché con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.

(1)(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008

2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 6/2013